



# Comune di Longarone

Provincia di Belluno

## ORDINANZA N. 27 del 04/04/2024

**Oggetto:** Ordinanza di modifica temporanea della circolazione stradale a seguito dell'occupazione della sede stradale comunale per eseguire opere o de-positi e aprire cantieri stradali per effettuare il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale presente sulle strade comunali di Longarone durante l'anno 2024.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA - AMMINISTRATIVA

**VISTO** che con Determinazione n. 160 del 04/04/2024 del Responsabile dell'Area Vigilanza - Amministrativa del Comune di Longarone è stato affidato per l'anno 2024 alla ditta T.E.S. S.p.A. - Partita IVA – C.F. 01971670268, avente sede a Vedelago (TV) in Via dell'Artigianato 19 il servizio di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale presente sulle strade comunali di Longarone;

**CONSIDERATO** pertanto che la ditta T.E.S. S.p.A. - Partita IVA – C.F. 01971670268, avente sede a Vedelago (TV) in Via dell'Artigianato 19 nell'anno 2024, sulla base del predetto affidamento effettuerà il servizio di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale presente sulle strade comunali di Longarone;

**CONSIDERATO** che, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e di prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine, si rende necessario emanare apposita ordinanza per la modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale, limitando allo stretto indispensabile i disagi al traffico stradale e ai residenti;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 9829 del 28 luglio 2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza - Amministrativa;

**VISTI** gli artt. 5 comma 3, 6, 7, 20, 21, 22, 37 e 42 del D. Lgs. n.285/1992, Nuovo Codice della Strada e succ. modif. e gli artt. dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 che fissa le disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade ed il disciplinare tecnico relativo agli schemi della segnaletica temporanea di preavviso previsto nel Decreto 10 luglio 2002;

**VISTO** l'art. 107 del decreto legislativo 267/2000,

**ORDINA**

**DAL GIORNO 08/04/2024 AL GIORNO 31/12/2024 COMPRESI**

- l'istituzione del divieto di sosta, **CON RIMOZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE** ad eccezione dei mezzi della predetta ditta, nelle strade e aree di sosta pubbliche comunali di Longarone interessate dall'effettuazione dei predetti lavori (**OVE NECESSARIO**);

- **l'istituzione del senso unico alternato regolato a vista nelle strade comunali di Longarone interessate dall'effettuazione dei predetti lavori (OVE NECESSARIO);**

**al fine di consentire alla ditta T.E.S. S.p.A., di effettuare durante l'anno 2024 il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale presente sulle strade comunali di Longarone, a condizione che:**

- La ditta esecutrice dei lavori e/o la ditta richiedente provveda, a propria cura e spese alla posa, all'effettivo inizio dell'intervento anche su eventuale indicazione del Comando di Polizia Locale, delle delimitazioni dell'area di cantiere e della segnaletica, sia orizzontale che verticale necessaria (segnali temporanei di cantiere, segnali di precedenza, di divieto, di obbligo, di preavviso e di deviazione), conformemente a quanto disposto dal titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e osservando le disposizioni impartite dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" emanato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, con utilizzo di dispositivi luminosi idonei, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità;
- Sia a carico e a cura della ditta il mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale e la tutela della pubblica incolumità;

#### **VIETA**

- L'uso di materiali rigidi per l'eventuale zavorramento dei sostegni dei segnali stradali temporanei che possono costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
- L'uso di lanterne o altre sorgenti luminose a fiamma libera.

#### **PRESCRIZIONI**

- Il presente provvedimento dovrà essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta di coloro a cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale;
- Nei periodi in cui non risultano attive limitazioni alla circolazione stradale, risulta a carico della ditta T.E.S. S.p.A. la rimozione, o l'adeguata copertura, dei segnali non coerenti con lo stato del cantiere;
- La ditta T.E.S. S.p.A. si obbliga ad osservare le norme per la tutela delle strade e per la sicurezza della circolazione nonché tutte le altre prescrizioni che anche in avvenire venissero emanate nei riguardi della polizia stradale.

Il presente provvedimento viene notificato mediante inoltro a mezzo PEC al responsabile di cantiere della ditta T.E.S. S.p.A. - Partita IVA – C.F. 01971670268, avente sede a Vedelago (TV) in Via dell'Artigianato 19, il quale è incaricato di adottare tutti gli opportuni accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo.

È fatto salvo il rispetto dei Regolamenti Comunali e dello Strumento Urbanistico, gli eventuali diritti di terzi nonché l'acquisizione di ogni altra concessione, autorizzazione, nulla osta, pareri ecc. di competenza di altri Enti o Uffici.

Il presente provvedimento è esclusivamente riferito alla competenza di questo Servizio di Polizia Locale ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 come successivamente modificati ed integrati.

Si ricorda che il Comune di Longarone si intende sollevato da ogni responsabilità che dovesse derivare da eventuali danni a persone, animali, cose in relazione al rilascio del presente provvedimento.

**Il titolare del presente provvedimento terrà il Comune di Longarone sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto del presente provvedimento potesse provenirle da terzi, intendendosi che il presente provvedimento viene assentito senza pregiudizio dei diritti dei terzi stessi.**

**La ditta T.E.S. S.P.A. dovrà collocare la prescritta cartellonistica di divieto di sosta veicolare almeno 48 ore prima dell'inizio del dispositivo medesimo nelle aree di sosta in Comune di Longarone nelle quali si rende necessaria l'istituzione per l'effettuazione dei predetti lavori.**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente provvedimento, si rimanda al rispetto della normativa vigente in materia.

Manda a dar notizia del presente provvedimento al pubblico a norma delle vigenti disposizioni.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, contro il presente provvedimento l'interessato può presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

Alternativamente è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA VIGILANZA - AMMINISTRATIVA**  
Isp. Massimo Longo

Responsabile del procedimento (art. 5 L.241/90):

Ag. Sc. di P.L. Giuseppe Fant

[giuseppe.fant@comune.longarone.bl.it](mailto:giuseppe.fant@comune.longarone.bl.it)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. -